

# COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 °°° C.F: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: roccasm@roccasm.it - utc@roccasm.it - SITO INTERNET: www.roccasm.it

## Ordinanza Sindacale n. 16 del 22-03-2018

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA DEMOLIZIONE/MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO LESIONATO DA EVENTO CALAMITOSO E CONSEGUENTEMENTE PERICOLANTE IN FRAZIONE RIANO

## IL SINDACO

#### Premesso:

- in data 24/08/2016 il Sisma che ha colpito l'Italia centrale ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Rocca Santa Maria;
- che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e che il Comune di Rocca Santa Maria è tra i territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- in particolare, hanno riportato gravi danni vari edifici / immobili di proprietà di privati, nei quali sono residenti molti cittadini.
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- a causa dei crolli verificatesi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- -esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

## Tenuto conto

- -che l'art. 2comma 1, lett. c) della L. n. 225/1992 stabilisce che ai fini dell'attività di protezione civile si intendono come calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- -che l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:
- a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 (comma 1);
- b) il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);
- c) il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 4);
- d) le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);
- -che l'art.5, comma 1 della L. n. 225/1992 prevede che, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per sua delega ai densi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed

alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti;

- -che l'articolo 16 della medesima Legge n. 225/1992 stabilisce:
- a) al comma 3, che il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale;
- b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli delle autorità comunali di protezione civile;
- -che l'articolo 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- -che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui sono incorsi;
- -che l'articolo 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

## Considerato:

-che in conseguenza dei suindicati eventi calamitosi che hanno colpito il territorio comunale si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di distacchi e/o crolli su aree pubbliche e private;

## Vista:

-la relazione tecnico-documentale della squadra FAST n. SF184 prot. n. 3463 del 28/11/2016;

## Considerato, pertanto:

-che risulta necessario e urgente provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, con la messa in sicurezza mediante puntellature e/o demolizioni e senza spese a carico dei proprietari dei seguenti immobili:

Immobile	Ubicazione	Proprietà
C.T. Foglio 31 Particella	Frazione Riano	DI SANTE SOLIDEA
239		SAVINI CLEMENTINA
		SAVINI COLOMBA
		SAVINI ELISABETTA
		SAVINI ENRICO
		SAVINI FERNANDO
		SAVINI FRANCA nata a ROCCA SANTA MARIA
		(TE) il 24/09/1958 – CF SVNFNC58P64H440K

SAVINI FRANCESCO nato a TERAMO (TE) il 31/05/1969 – CF SVNFNC69E31L103E
SAVINI LUCIANA nata a ROCCA SANTA MARIA (TE) il 09/07/1956 – CF SVNLCN56L49H440V
SAVINI MARIA nata a TERAMO (TE) il 07/01/1962 – CF SVNMRA62A47L103A
SAVINI PULCHIERA
SAVINI TOBIA
SCARPONI PIACENTINA nata a ROCCA SANTA MARIA (TE) il 27/02/1933 – CF SCRPNT33B67H440A

-che sussistono pertanto i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica, con provvedimenti finalizzati a garantire i relativi interessi pubblici che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

-che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e ragioni che ne rendano necessaria l'adozione;

## Tenuto conto:

-che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso, i quali comunque sono stati informati verbalmente della situazione verificata e della conseguente esigenza di provvedere;

-che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;

Visto l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Sindaco quale Ufficiale di Governo;

Visto l'articolo 16 del D.P.R. n. 66/1981;

#### ORDINA

- 1.1. Il transennamento immediato e la messa in sicurezza, senza spesa alcuna a carico dei proprietari, dell'immobile di proprietà dei Sig.ri Di Sante Solidea, Savini Clementina, Savini Colomba, Savini Elisabetta, Savini Enrico Savini Fernando, Savini Franca, Savini Francesco, Savini Luciana, Savini Maria, Savini Pulchiera, Savini Tobia, Scarponi Piacentina, censito in catasto terreni al foglio n. 31, particella n. 239, per le finalità della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- 1.2. All'Ufficio Tecnico dell'Ente di procedere all'esecuzione della presente ordinanza secondo la seguente procedura:
  - a) Redazione immediata di un verbale con lo stato di consistenza del manufatto da mettere in sicurezza a cura tecnico Ing. qualificato, appositamente incaricato, corredata da fotografie e da una relazione tecnica analitica che indichi le caratteristiche dell'intervento;
  - b) Convocazione tempestiva del proprietario sul sito del fabbricato, per l'assistenza alla redazione del verbale stesso ed alla condivisione e sottoscrizione dello stesso;
  - c) In caso di eventuale assenza del proprietario, la redazione del verbale di consistenza di fronte a due testimoni, e l'immediato avvio dei lavori.
- 1.3. L'U.T.C. è incaricato della immediata esecuzione della presente Ordinanza.

#### **DEMANDA**

2.1. al Responsabile del Servizio Tecnico di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

#### **INFORMA**

- 3.1. che il Responsabile del procedimento amministrativo del presente atto/provvedimento è il geom. Dario D'Anselmo;
- 3.2. che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- 3.3. che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

## **INFORMA INOLTRE**

- 4.1. che contro il presente provvedimento può essere proposto:
  - ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione dell'Abruzzo Sez. L'Aquila entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

#### DISPONE

- 5.1. che la presente ordinanza:
- a) sia notificata a:
- sig. SAVINI FRANCESCO nato a TERAMO (TE) il 31/05/1969 a mezzo pec all'indirizzo ing.francescasavini@pec.it con invito di estendere il contenuto della presente ordinanza agli altri comproprietari;
- sig.ra SCARPONI PIACENTINA nata a ROCCA SANTA MARIA (TE) il 27/02/1933 e residente in frazione Riano di Rocca Santa Maria tramite messo comunale;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché trasmessa all'UTG –Prefettura di Teramo e sia affissa in formato sintetico nella zona interessata.

IL SINDACO

IL SINDACO 10 DI GIUSEPPE